

QUATTRO

Regolamento di

POLIZIA URBANA

della Città di Mottola

Allegato sostanziale alla
deliberazione C. C./C.C.
N. 14 del 26-02-2008

Regolamento di **POLIZIA URBANA**

Sommario

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- " 2 - Oggetto, applicazione, ambito territoriale
- " 3 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- " 4 - Comportamenti vietati
- " 5 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II° TITOLO I - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- " 6 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- " 7 - Occupazione di suolo pubblico
- " 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- " 9 - Scarico di rottami e di detriti
- " 10 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- " 11 - Installazione di tende solari
- " 12 - Installazione di vetrine
- " 13 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- " 14 - Commercio su aree pubbliche
- " 15 - Mercati di gente d'affari
- " 16 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- " 17 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative
- " 18 - Strutture a autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
- " 19 - Installazioni di chioschi ed edicole
- " 20 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- " 21 - Collocamento di condutture

CAPO II° TITOLO II - VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

- " 22 - Oggetto
- " 22 bis - Definizioni
- " 22 ter - Modalità
- " 22 quater - Orari
- " 22 quinquies - Emissioni sonore
- " 22 sexies - Luoghi
- " 22 septies - Spazi liberi riservati

CAPO III° - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- " 23 - Disposizioni di carattere generale
- " 24 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- " 25 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- " 26 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- " 27 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- " 28 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- " 29 - Sgombro della neve
- " 30 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

- ” 31 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- ” 32 - Pulizia delle vetrine
- ” 33 - Disposizioni riguardanti gli animali
- ” 34 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- ” 35 - Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV° - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- ” 36 - Manutenzione degli edifici
- ” 37 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- ” 38 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- ” 39 - Ornamento esterno ai fabbricati
- ” 40 - Depositi in proprietà privata
- ” 41 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- ” 42 - Spolveramento di panni e tappeti
- ” 43 - Aree riservate
- ” 44 - Bestie macellate e trasporto carni
- ” 45 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- ” 46 - Viali e giardini pubblici
- ” 47 - Vasche e fontane
- ” 48 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- ” 49 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V° - QUIETE PUBBLICA

- ” 50 - Inquinamento acustico
- ” 51 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- ” 52 - Impianti di macchinari
- ” 53 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- ” 54 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- ” 55 - Rumori nei locali pubblici e privati
- ” 56 - Uso di strumenti sonori
- ” 57 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- ” 58 - Venditori e suonatori ambulanti
- ” 59 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- ” 60 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- ” 61 - Suono delle campane
- ” 62 - Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi
- ” 63 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- ” 64 - Dispositivi acustici antifurto Carovane di nomadi
- ” 65 - Carovane di nomadi

CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- ” 66 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- ” 67 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- ” 68 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- ” 69 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- ” 70 - Fucine e forni
- ” 71 - Uso di fiamma libera
- ” 72 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- ” 73 - Animali pericolosi - Cani
- ” 74 - Strumento da taglio
- ” 75 - Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- ” 76 - Trasporto di acqua gassata e di seltz
- ” 77 - Scalpellamento di vie o piazze
- ” 78 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- ” 79 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- ” 80 - Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- ” 81 - Materiale di demolizione

- " 82 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- " 83 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- " 84 - Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
- " 85 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII° - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- " 86 - Orari degli esercizi
- " 87 - Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- " 88 - Vendita e scorta delle merci
- " 89 - Vendita del pane
- " 90 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- " 91 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- " 92 - Esalazioni di merce
- " 93 - Tabella per la vendita del combustibile
- " 94 - Requisiti dei locali di vendita
- " 95 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VIII° - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- " 96 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- " 97 - Preavviso di cessazione di servizio
- " 98 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- " 99 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
- " 100 - Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

CAPO IX° - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- " 101 - Esercizio di mestieri girovaghi
- " 102 - Esercizio di guide pubbliche
- " 103 - Lustrascarpe e venditori di giornali
- " 104 - Addetti al trasporto bagagli
- " 105 - Baracche per pubblici spettacoli

CAPO X° - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- " 106 - Cortei funebri
- " 107 - Processioni - Manifestazioni

CAPO XI° - SANZIONI

- " 108 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- " 109 - Procedimento per l'estinzione delle sanzioni
- " 110 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- " 111 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni Sospensione dell'autorizzazione o della concessione
- " 112 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione
- " 113 - Proventi delle sanzioni

CAPO XII° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- " 114 - Procedure autorizzatorie
- " 115 - Disposizioni transitorie
- " 116 - Servizi a domanda individuale " 109
- " 117 - Entrata in vigore

possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

14. occupare oltre misura con persone, cose ed animali, i balconi prospicienti la pubblica via, in modo da creare pericoli per la circolazione pedonale sottostante.

Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade pubbliche o aperte al pubblico o cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
4. innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
5. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art. 5

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in

qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II°

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dal Dlgs 152/2006 nonché dal T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) e dalle particolari norme regolamentari statali vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 7

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

1. **Occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

2. **Provvisorie:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui al precedente punto 1., nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

3. **Stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

4. **Permanenti:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

La richiesta da parte dei privati di transenne comunali

e/o segnali stradali per esigenze correlate alla migliore visibilità dell'occupazione di spazio pubblico deve essere scritta al locale Comando PM, motivata e previo pagamento di una cauzione complessiva di € 30. Nel caso la richiesta superi n.6 transenne e fino a 10 la cauzione complessiva è di € 100. Non è possibile concedere più di 10 transenne.

Art. 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. Nei casi di carico e scarico merci in aree pedonali urbane e/o interdette al traffico veicolare oppure nei casi in cui la viabilità non lo consenta, il carico e scarico delle merci, soprattutto dei fornitori di esercizi pubblici e commerciali, deve avvenire parcheggiando il veicolo negli spazi all'uopo predisposti e movimentando la merce mediante appositi carrelli e/o carriole a mano.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 9

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Art. 10

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere

concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, previo parere del Comando Polizia Municipale, sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Salvi i diritti quesiti, dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietata l'allocatione sulla carreggiata di ogni manufatto quali fioriere, paletti, archetti, dissuasori di sosta cementizi e/o metallici non conformi al Codice della Strada. Gli unici strumenti idonei a dissuadere la sosta nelle aree riservate (vedasi art.38) e/o interdette alla sosta compresi i passi carrabili sono la segnaletica orizzontale e la segnaletica verticale ove prevista e autorizzata dal locale Comando PM.

Art. 11

Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare 1/2 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,50 anche in apertura.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare mt 1.80.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 12

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 13

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 14

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 15

Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 16

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Tutta la documentazione, comprensiva di richiesta scritta ed allegati tecnici, dovrà essere consegnata almeno quindici giorni prima al locale Comando PM; analoga procedura è richiesta in caso di manifestazioni patrocinate e/o organizzate da Enti pubblici, compreso il

Comune, nel qual caso la redazione e consegna delle richieste avverrà a cura dell'ufficio amministrativo del competente Assessorato.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi, salva certificazione sostitutiva di tecnico iscritto all'albo nei casi consentiti.

Art.17

Occupazione per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno quindici giorni prima di ogni manifestazione. L'amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza. Solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art.18

Strutture ed autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'Articolo 3, comma 4, della Legge 25 agosto 1991, n.287 e s.m.i.

Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 19.

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo

alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 20.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 21.

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi da parte del settore tecnico comunale, dietro parere dell'ufficio PM, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO II°

TITOLO I

VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE IN STRADA

Art.22

- Oggetto

Le presenti norme, in osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. n. 14 del 25/8/2003, che ha riconosciuto alle forme artistiche in strada, un ruolo di valorizzazione culturale e turistico, disciplinano le modalità, luoghi e tempi ove le predette forme artistiche possono esercitarsi.

Art. 22 bis

- Definizioni

Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, (espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo) svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico.

Art. 22 ter

- Modalità

Le attività di espressioni artistiche in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo ed alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

- della quiete pubblica e dei limiti di Legge delle emissioni sonore;
- della normale circolazione stradale e pedonale;
- del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
- del mantenimento e del decoro del suolo, delle infrastrutture e arredi;

Tali attività non sono soggette alle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante.

Art. 22 quater

- Orari

Le predette espressioni artistiche non possono esercitarsi dalle ore 14,00 alle ore 17,00 (fatta eccezione dal 26 dicembre al martedì grasso - periodo carnevalesco -) e comunque non prima delle ore 9,00 e non oltre le ore 24,00.

Art. 22 quinquies

- Emissioni sonore

Le emissioni sonore temporanee non possono superare i limiti di cui all'art. 3 della L.R. N. 3/2002, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

Art. 22 sexties

- Luoghi

Le predette espressioni artistiche possono essere esercitate liberamente su tutto il territorio comunale fatta eccezione delle seguenti località:

- Nelle vie circostanti il locale presidio Ospedaliero di Via Silvio Pellico (compresa Via di Vittorio via Vivaldi e Piazzale Via Paganini).

Art. 22 septies

- Spazi liberi riservati

Qualora il Comune organizzi iniziative con artisti di strada, si provvederà, di volta in volta, a garantire spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali iniziative.

CAPO III°

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 23.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 24.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di

cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 25.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 26.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 27.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio, con divieto di depositare e lasciar scorrere sul suolo pubblico l'acqua del lavaggio

Art. 28.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 29.

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 30.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 31.

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 32.

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 33.

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze,

nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

E' vietato lasciare il suolo pubblico insudiciato degli escrementi dei cani di proprietà ed è pertanto obbligatorio da parte dei proprietari munirsi di paletta al fine di rimuovere tali escrementi dal suolo pubblico.

E' altresì vietato dare da mangiare ai cani randagi in modo tale da aggregare più esemplari in branchi pericolosi.

Art. 34.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 35.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV°

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 36.

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

M. di P. ...

i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 37.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla oricità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. Per la pubblicità sugli incroci si rimanda alle prescrizioni del Cds

Art. 38.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 39.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo

pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 40.

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 41.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 42.

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

h

Art. 43.

Aree riservate

Per aree riservate ai sensi del presente regolamento devono intendersi tutti quegli spazi sulla pubblica via in cui è consentita la sosta a particolari tipi di veicoli oppure spazi in cui la sosta è inibita alla totalità dei veicoli, salvo i veicoli di soccorso e di forze di polizia quali ambulanze autopompe e autogrù dei vigili del fuoco, pantere e gazzelle delle forze dell'ordine.

Nella prima tipologia di spazi rientrano gli spazi per carico e scarico delle merci e gli spazi destinati alla sosta delle persone invalide.

- Lo spazio riservato per il carico e scarico delle merci destinate alle macellerie, alle pescherie ai caseifici è concesso dietro richiesta scritta del richiedente ed è gratuito. Per gli altri esercizi pubblici e commerciali lo spazio destinato al carico e scarico delle merci è concesso previa richiesta scritta, previo esame della viabilità nella zona interessata da parte del locale Comando PM che potrà concedere lo spazio nel caso in cui nella via oggetto di richiesta non esista già uno spazio di carico a scarico a distanza non inferiore a 200 mt. La richiesta e la concessione dello spazio, inoltre, può essere

pubblico;

- lo spazio per la sosta delle persone invalide è concesso ai sensi della disciplina del codice della strada e regolamento di esecuzione; lo spazio nominativo è concesso al titolare di contrassegno invalido in possesso di patente di guida e di veicolo nonché in caso di mancanza degli ultimi requisiti ad uno dei prossimi congiunti dell'invalide che sia tutore, curatore o titolare dell'accompagnamento e purchè in possesso di patente di guida e veicolo.

Nella seconda tipologia rientrano gli spazi in cui la sosta è interdetta al fine di limitare l'impatto delle barriere architettoniche sulla circolazione pedonale oppure quelli oggetto di richiesta dei proprietari di abitazioni contermini al suolo pubblico portatori di patologie cliniche, certificate da medico abilitato, diverse dalla capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Questi tipi di spazi riservati non possono avere misure superiori a mt 2.00 di lunghezza e 1.60 di larghezza e sono segnalati con segnaletica orizzontale di colore giallo con zebra interne.

La richiesta da parte degli interessati deve essere motivata e la concessione dello spazio è a titolo oneroso, tassata ai sensi della vigente normativa sulle occupazioni dello spazio pubblico

Art. 44.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 45.

Pattumiere e recipienti con rifiuti

Al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente urbano e della salute pubblica, nonché controlli efficaci, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi origine e specie - così come classificati dal Decreto Legislativo 152/2006 - deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel Decreto citato, differenziando i rifiuti per tipologie merceologiche (vetro, carta, plastica, metalli, farmaci scaduti pile esauste, contenitori T e/o F., ecc.). In particolare, i rifiuti solidi urbani vanno depositati all'interno dei contenitori all'uopo preposti solo in idonei sacchetti chiusi, rispettando i seguenti orari:

Per l'utenza privata:

- Periodo 1° Giugno - 30 Settembre: dalle ore 18,30 alle ore 24,00
- Periodo 1° Ottobre - 31 Maggio: dalle ore

16,30 alle ore 24,00

Per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi:

- Alla chiusura serale dei negozi e comunque non prima delle ore 20,00.

Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti, vista la loro elevata valenza sociale, economica ed ecologica.

Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti la pubblica via o ai quali si accede da pubblica via deve costantemente provvedere alla pulizia del suolo pubblico sul quale l'esercizio prospetta o si acceda.

Lo smaltimento dei rifiuti costituiti da elettrodomestici e mobili, od altri oggetti ingombranti di natura ferrosa deve essere effettuato previa comunicazione al Comando della Polizia Municipale.

Ai sensi del Dlgs citato lo smaltimento delle macerie provenienti da lavori edili di qualsiasi genere deve essere effettuato a cura del committente, con le modalità previste nello stesso decreto.

E' pertanto vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Gli esercenti commerciali sono tenuti ad utilizzare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti unicamente per quelli solidi urbani ed è fatto divieto di utilizzarli per il conferimento di quelli speciali da conferire ai raccoglitori specializzati. Tutti gli involucri e contenitori di alimenti, quali carni, pesce, frutta e verdure, prima di essere depositati nei cassonetti devono essere accuratamente lavati e frazionati in parti tali da non occupare volume eccessivo nel cassonetto; in caso contrario i suddetti involucri devono essere accantonati legati accanto ai cassonetti. I cartoni di imballaggio non devono mai essere depositati nei cassonetti ma frazionati, piegati e legati vicino ai cassonetti suddetti.

Gli esercenti di pubblici esercizi quali bar, pizzerie, tavole calde, pub sono inoltre tenuti a posizionare all'interno e all'esterno del locale un numero di contenitori di rifiuti minuti adeguato al numero degli avventori

Art. 46.

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati

espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 47.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 48.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 49.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. I suddetti proprietari devono inoltre mantenere una nettezza dei terreni tale da non arrecare con ricettacolo di rifiuti e animali perniciosi danno alla pulizia e igiene del suolo pubblico

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le

autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V° QUIETE PUBBLICA

Art. 50.

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 51.

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie, attività sportive e ricreative

Chi esercita un mestiere, un'arte, industria o attività sportiva e/o ricreativa nel centro abitato deve usare ogni cautela al fine di evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

I servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nel centro urbano le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'art. 3 della L. R. 3/2002 - e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 16,00 - 21,00 nel periodo invernale (quello coincidente con l'ora solare) e 16,00 - 22,00 nel periodo estivo (quello coincidente con l'ora legale). Tale attività non possono essere effettuate nei giorni domenicali e festivi.

Il Comune può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, previo prescrizioni e sentita la A.U.S.L. competente ed il Comando di Polizia Municipale.-

Per l'esercizio di arti, mestieri ed attività che producono rumori molesti ed incomodi (seghe, pialle elettriche, motori a scoppio, martelli pneumatici, ecc.) deve essere sospesa qualsiasi attività rumorosa nel seguente orario,

a) periodo dal 1° Novembre – al 31 Marzo
dalle ore 14,00 alle ore 15,00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del mattino seguente;

b) periodo dal 1° Aprile – al 31 Ottobre
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del mattino seguente.

Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori ed il disturbo possono riuscire molesti in altre ore e per comprovate esigenze.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività

qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 52.

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;

b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;

c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 53.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 54.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art. 55.

Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 56.

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 57.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 58.

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, nè successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite,

anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 59.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 60.

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 61.

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommosso.

Art. 62.

Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 63.

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti

funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dalle ore 17 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art.64

Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché intermittenti.

La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Art. 65.

Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia del Comune e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 66.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 67.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 68.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovatisi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del

gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 69.
Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 70.
Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 71.
Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 72.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 73.
Animali pericolosi - Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di un collare portante la prescritta medaglia consegnata dal Comune ai proprietari dei cani. I cani di alta taglia in genere come indicati nella circolare del Ministero della Sanità sui cani pericolosi, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 74.
Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 75.

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 76.

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 77.

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 78.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 79.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 80.

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 81.

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 82.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 83.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 84.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 85.

Veicoli adibiti al servizio pubblico

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII° DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 86.

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 87.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli

imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 88.

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 89.

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 90.

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci frutta scioppata, candita ecc.

Art. 91.

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 92.

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 93.

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 94

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Art. 95.

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 96.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali. In particolare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito ai sensi della vigente normativa statale e regionale. Non è consentito tale commercio nel perimetro della zona centro della città, sul rettilineo di ingresso alla città, nonché in prossimità di Chiese e luoghi di culto ad una distanza non inferiore a 300 mt.

Art. 97.

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 98.

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 99.

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art. 100.

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 101.

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 102.

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere l'autorizzazione comunale. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".

Art. 103.

Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 104.

Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "portabagagli". Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

Art. 105.

Baracche per pubblici spettacoli

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 106.

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 107.

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in

contrasto con la segnaletica vigente nel Comune. Qualsiasi manifestazione del genere, a pena di inammissibilità, dovrà essere comunicata per iscritto con indicazione precisa e immutabile del percorso almeno tre giorni prima dello svolgimento al locale Comando PM.

CAPO XI SANZIONI

Art. 108.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

La violazione di disposizioni del presente Regolamento - fatta salva ed imprescindibile l'azione penale - è punita ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Tutte le violazioni non previste specificatamente dal presente regolamento, ma disciplinate da ordinanze sindacali e/o determinate dirigenziali in materia di Polizia Locale, nel rispetto del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, Art. 3, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00= ad € 500,00=.

Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammesso il pagamento in

misura ridotta mediante versamento delle somme dovute nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero.

Art.109

Procedimento per l'estinzione delle sanzioni

a.) **Pagamento in misura ridotta.** Per tutte le violazioni previste dal presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi detta violazione.

b.) **Rapporto Art. 17 Legge 689/81.** Il Sindaco è individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'Art.17 della legge 689/81 nonché a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Successivamente l'autorità competente emette entro 60 giorni l'ordinanza motivata con ingiunzione del pagamento della somma dovuta per la violazione; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 110.

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 111.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 112.

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art.113

Proventi delle sanzioni

Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione della norme al presente Regolamento.

Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di legge, è effettuato riparto tra le seguenti finalità:

- Nella misura del 30% (trenta per cento) del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo;
- Nella misura del 20% (venti per cento) del riscosso, le somme restano vincolate all'impinguamento del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale, disciplinato nel Regolamento per l'organizzazione del Corpo;
- Nella misura del 25% (venticinque per cento) del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici delle attività di Polizia Urbana;
- Nella misura del 25% (venticinque per cento) del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 114.

Procedure autorizzatorie

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di dichiarazione di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 115.

Disposizioni transitorie

Tutte le situazioni già in atto non conformi al presente regolamento devono essere regolarizzate nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Art.116

Servizi a domanda individuale

L'Amministrazione Comunale intende avviare servizi a domanda individuale sul territorio di competenza, sulle seguenti ipotesi:

- accertamenti e notificazioni di atti giudiziari, consegna a domicilio di atti, certificazioni e documenti in genere;
- scorte effettuate con veicoli della Polizia Municipale;
- assistenza da parte di personale comunale specializzato (es. Polizia Municipale) a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art. 19 del D.P.R. 616/1977;
- istruttoria pratica, contrassegni, pass, soste riservate, ecc in Zone a Traffico Limitato e/o Aree Pedonali;
- personale comunale e istruttoria pratiche di iniziative sociali, teatrali, cinematografiche e comunque spettacolari;
- personale comunale e strutture per implementazione di impianti tecnologicamente avanzati, in particolare ai fini della sicurezza nella città;
- ogni altra iniziativa che la Giunta Comunale riterrà utile per la città.

Gli importi previsti per le tariffe relative a tali servizi non potranno essere inferiori:

1. a € 2,58 nel caso di mero rimborso spese (es. accertamenti, notificazioni, ecc);
2. a € 2,58 nel caso di singola istruttoria pratica e occupazione giornaliera di suolo pubblico (es. documentazione, permessi, autorizzazioni, accessi giornalieri, ecc);
3. quota oraria equivalente a quanto stabilito nelle leggi nazionali e regionali, nel C.C.N.L. Enti Locali e nei Regolamenti Comunali come quota oraria

straordinaria al lordo degli oneri riflessi.

La Giunta Comunale disciplina con proprio atto l'implementazione del servizio a domanda individuale, delegando al Responsabile di Settore gli atti di carattere gestionale. Salvo che la Giunta Comunale non disponga diversamente, si intendono applicate le quote minime riportate nel precedente comma.

Art. 117.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.